

1° QUESITO / MODALITA' DI AFFIDAMENTO E GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA.

Richiesta di abrogazione dell'intero articolo 23-bis del Decreto legge 25 giugno 2008 n.112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

Ricostruzione del testo che si vuole abrogare

Il testo riguarda l'affidamento di un insieme di servizi pubblici locali: sicuramente il servizio idrico, i rifiuti e i trasporti pubblici locali (trasporto ferroviario regionale a parte).

Il regime ordinario di affidamento

- l'Ente locale deve affidare il servizio pubblico con gara. La gara riguarda una società che ricomprenda l'insieme delle funzioni finanziarie e operative necessarie per garantire il servizio. Alla gara possono partecipare singoli imprenditori o società in qualunque forma costituita; società private - profit e non profit - ma anche società pubbliche. Queste ultime sono, in genere, le tante storiche ex municipalizzate dei Comuni italiani. Tutte possono partecipare alle diverse gare sul territorio nazionale, naturalmente a condizione di non essere titolari di affidamenti diretti, cioè senza gara (il divieto non si applica alle Società quotate in borsa).

- In alternativa, l'Ente locale può affidare il servizio ad una società pubblica scelta a discrezione, la quale però abbia selezionato con gara un socio privato al 40%, gara avente ad oggetto, contemporaneamente, la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi a "quel" servizio (il socio privato non deve essere un puro socio finanziario).

Il regime straordinario di affidamento

Qualora eccezionali condizioni del territorio non consentano un ricorso efficace e utile al mercato, l'Ente locale, seguendo una particolare procedura, può affidare il servizio pubblico senza gara a società a capitale interamente pubblico partecipata dallo stesso Ente locale (la sua storica ex municipalizzata o la società partecipata insieme ad altri Enti locali).


Come richiesto dalla normativa europea l'Ente locale deve però esercitare sulla società di gestione un potere di direzione analogo a quello esercitato sulle proprie

strutture interne e la società di gestione deve svolgere la propria attività a beneficio prevalente dell'Ente locale.

Il regime transitorio di affidamento

Le gestioni in essere alla data del 22 agosto 2008 affidate direttamente, senza le gare del “regime ordinario” (e che non siano riconducibili alle situazioni eccezionali del “regime straordinario”) cessano alla data del 31.12.2011, improrogabilmente e senza necessità di deliberazione da parte dell'ente affidante. Condizioni particolari vengono fatte alle società a partecipazione pubblica già quotate in borsa.

(NB: l'indagine Bluebook sul tipo di affidamenti aggiornata ad agosto 2010 ha accertato 34 affidamenti diretti a società pubbliche su 72 -)



2° QUESITO / DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IN BASE ALL'ADEGUATA REMUNERAZIONE DEL CAPITALE INVESTITO.

Richiesta di abrogazione dell'articolo 154, comma 1, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, limitatamente alla seguente parte: “dell'adeguatezza del capitale investito”.

Ricostruzione del contenuto del quesito

Per alcuni il quesito riguarderebbe la eliminazione del *reddito minimo garantito* o dell'*utile a priori* assicurato all'impresa di gestione per compensare l'impossibilità di manovrare liberamente sul prezzo (fissato dalla tariffa). Il Decreto Ministeriale 1 agosto 1996 determina un tasso di remunerazione sul capitale investito del 7%; l'impresa ha naturalmente la possibilità di conseguire un tasso superiore, limando sui costi operativi, del personale, ecc. (ma compatibilmente con le condizioni di affidamento fissate dall'Ente locale).

La Corte Costituzionale, nella sentenza n.26 /2011 con la quale ha dichiarato ammissibile il quesito, ha rilevato la sussistenza dei necessari caratteri di *chiarezza*, perseguendo il quesito “chiaramente la finalità di rendere estraneo alle logiche di profitto il governo e la gestione dell'acqua”.

L'accoglimento del quesito comporterebbe dunque precisamente che le società di gestione - private o pubbliche o “miste” - non potrebbero più conseguire veri e propri “utili” e quindi distribuire dividendi ai propri azionisti (privati e enti locali).